TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 463

Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale

Ai fini della presente sezione:

a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;

b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa , la Direzione nazionale degli armamenti, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;

c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa , il Direttore nazionale degli armamenti, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Versione in vigore dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	I — Disciplina dell'amministrazione e contabilità degli organismi della difesa
Capo	V — Servizi di carattere generale
Sezione	I — Assistenza morale, benessere e protezione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-463-definizioni-ai-fini-dell-assistenza-morale-benessere-e-protezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it